

NOTA INFORMATIVA 20/2025:

POLIZZE CATASTROFALI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE IMPRESE DAL 1° GENNAIO 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Contenuto dell'obbligo
2. Soggetti obbligati e scadenze
3. Conseguenza dell'inadempimento
4. Criticità irrisolte
5. Considerazioni operative per le imprese

Dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di assicurare le immobilizzazioni materiali contro i principali eventi catastrofali è esteso alle piccole e microimprese. La mancata stipula rileva ai fini dell'accesso a contributi e agevolazioni pubbliche, mentre restano criticità su beni di terzi, immobili non regolari e criteri minimi delle polizze. È quindi essenziale che le imprese verifichino tempestivamente la conformità delle coperture, al fine di non compromettere continuità operativa e accesso agli incentivi.

1. Contenuto dell'obbligo

L'art. 1, co. 101, L. 30 dicembre 2023, n. 213 e il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18, impongono alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia di stipulare una polizza che copra i danni diretti derivanti da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

La copertura riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali di cui all'attivo B-II, nn. 1), 2) e 3):

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi magazzino, macchinari iscritti al P.R.A. e immobili non regolari sotto il profilo edilizio.

2. Soggetti obbligati e scadenze

L'obbligo riguarda tutte le imprese che utilizzano beni rientranti nelle categorie assicurabili, con decorrenza variabile a seconda delle dimensioni aziendali.

Per le grandi imprese (che superano almeno una delle seguenti soglie: più di 250 dipendenti, oppure fatturato oltre 50 milioni, oppure attivo superiore a 43 milioni) l'obbligo è già in vigore dal 31 marzo 2025.

Le medie imprese, che stanno al di sotto di tali limiti ma non rientrano nei parametri delle piccole, sono tenute ad adempiere dal 1° ottobre 2025.

Infine, le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato o attivo fino a 10 milioni) e le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato o attivo fino a 2 milioni) saranno soggette all'obbligo a partire dal 1° gennaio 2026.

3. Conseguenza dell'inadempimento

Pur non prevedendo sanzioni pecuniarie, l'art. 1, co.102, della L. 213 stabilisce che il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo debba essere considerato nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti pubblici. Nella prassi amministrativa, tale clausola è spesso applicata in modo estensivo – e non sempre uniforme – con la conseguenza che le imprese prive di polizza vengono escluse dalle agevolazioni anche quando i contributi richiesti non presentano alcun collegamento con eventi calamitosi.

4. Criticità irrisolte

Il quadro attuativo presenta ancora diversi elementi problematici:

- quando l'imprenditore assicura beni di proprietà altrui non già coperti dal proprietario, l'indennizzo viene corrisposto a quest'ultimo, che è tenuto a destinarlo al ripristino del bene o della sua funzionalità. Qualora il proprietario non vi provveda, l'imprenditore conserva il diritto a un importo per lucro cessante, entro il limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario;
- gli immobili non regolari sotto il profilo edilizio sono esclusi dalla possibilità di essere assicurati, anche se effettivamente impiegati nell'attività economica;
- mancano indicazioni chiare e omogenee su massimali minimi, scoperti, franchigie ed esclusioni applicabili, con particolare incertezza relativa al rischio di frana.

5. Considerazioni operative per le imprese

In un contesto normativo ancora caratterizzato da interpretazioni non pienamente uniformi, è essenziale che le imprese verifichino tempestivamente la presenza di una polizza conforme – salvo che il proprietario abbia già provveduto a stipularne una rispondente ai requisiti del D.M. n. 18/2025. L'obbligo assicurativo per eventi catastrofici incide infatti in modo diretto sia sulla gestione del rischio aziendale sia sulla possibilità di accedere alle agevolazioni pubbliche.

9 dicembre 2025